



Comune di Poggio a Caiano (Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 171 del 20/12/2021

OGGETTO: L.R. 9/2010, DGRT N. 1182/2016, DGRT N. 841/2016 - RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL "VALORE 2" DELL'INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (ICQA)

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la L. n. 833 del 23 dicembre 1978, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1988, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. N. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" c. 6bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre

amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n.44 del 25 giugno 2008 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria";

Vista la L.R. n. 09 del 11 febbraio 2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'art. 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'art. 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 17.01.2011 "L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione";

Vista la D.G.R. n°964 del 12 ottobre 2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. n. 9/2010 e del D.Lgs. n. 155/2010", con la quale è stata individuata la "Zona Prato Pistoia" come il territorio dei 9 comuni di Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, **Poggio a Caiano**, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;

Vista la D.G.R. n. 1182 del 9 dicembre 2015 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. n. 9/2010. Revoca D.G.R n. 1025/2010, D.G.R n°22/2011" con la quale la Giunta Regionale:

- individua le "aree di superamento" così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 155/2010;
- individua i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 9/2010 (interventi strutturali);
- dispone in 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione il termine entro cui i comuni di cui al punto precedente devono approvare i rispettivi PAC;
- individua i Comuni tenuti all'inerimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12 comma 2, lettera b, della L.R. n. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce specifiche modalità con cui i Sindaci adottano gli interventi contingibili individuati sotto il coordinamento del competente Settore Regionale;
- stabilisce le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per le "aree di superamento";

Atteso che con la D.G.R.T. n. 1182/2015, richiamata al punto precedente venivano stabiliti i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. n. 9/2010;

Preso atto che con la suddetta D.G.R.T. n. 1182/2015:

- il Comune di Poggio a Caiano è stato inserito nell' Area di superamento denominata "Area di superamento piana Prato-Pistoia";
- è definita l'"Area di superamento piana Prato Pistoia" come quella parte di territorio della "Zona Prato-Pistoia" identificata come critica e indicata nell'allegato 1;
- sono indicate, nell'Allegato 1, le centraline di riferimento per la suddetta "Area di superamento", ovvero quelle ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma/ PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montate (PT-Montale);
- sono identificate, nell'Allegato 3, le stazioni della rete regionale idonee alla gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (centraline di tipo "urbana fondo"). Per l' "Area di superamento Piana Prato Pistoia", per l'attivazione degli interventi contingibili, è stabilito che è necessario riferirsi pertanto alle centraline PO Roma e PT-Montate.

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Considerato che con D.G.C. n. 40 del 29 giugno 2016 è stato approvato il "Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria (P.A.C.) del Comune di Poggio a Caiano 2016-2018" che prevede sia interventi di tipo strutturale che interventi contingibili ed urgenti;

Visto il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2016, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Visto in particolare che nel paragrafo C - Interventi contingibili e urgenti a pag.28, del P.A.C. e nella relativa scheda di intervento C1, C2, C3, C4, C5 vengono descritti gli interventi contingibili e urgenti da attivare in particolari situazioni di rischio di superamento dei valori limite, come di seguito descritto:

MISURE CONTINGIBILI - Scheda progettuale:

C1 - Informazione ai cittadini

Inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) per ridurre le emissioni in particolare per l'utilizzo di biomassa per riscaldamento e abbruciamento all'aperto di residui vegetali

C2 - Divieto di combustione all'aperto di biomassa nelle aree urbane.

La combustione incontrollata di biomasse rappresenta una fonte rilevante di emissione di particolato. Il suo recupero e valorizzazione costituisce invece un intervento rilevante per la riduzione delle emissioni. Nelle aree del Comune individuate la biomassa prodotta che deriva tipicamente da sfalci di giardino, potature di alberi, piccoli orti, ecc., sarà vietata da apposita ordinanza sindacale. In alternativa la biomassa può essere recuperata e valorizzata, attraverso il sistema della raccolta differenziata (vedi misure E9 e E10). Questa misura si rende obbligatoria, considerato c/ie si rientra tra i Comuni appartenenti alle aree più critiche, cioè quelle con più di 3 superamenti nell'ultimo quinquennio.

C3 - Incentivi utilizzo mezzi pubblici

Attivazione di incentivi per l'utilizzo del trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa;

C4 - Limitazioni alla circolazione dei veicoli

Saranno previste ulteriori limitazioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti (es. autovetture diesel euro 3, veicoli commerciali diesel euro 2, motocicli a 2 tempi euro 1) maggiormente stringenti rispetto a quelli già previsti come interventi strutturali.

C5 - divieto utilizzo biomassa o per riscaldamento

Divieto di utilizzo biomassa per riscaldamento domestico dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

Vista la D.G.R. n. 814 del 01 agosto 2016 “L.R. 09/2010. Norme per la tutela della qualità dell'aria e ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione degli interventi contingibili e urgenti. Revoca D.G.R. 959/2001” con la quale sono state definite nuove modalità per la redazione dei piani di azione comunale (PAC), nuovi criteri per l'individuazione delle azioni contingibili previste dagli stessi piani di azione e nuove modalità di comunicazione all'autorità competente dell'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA).

Considerato che al par. 5 dell'All. A la suddetta D.G.R.T. n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

Dato atto che l'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) potrà assumere due valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola:

- VALORE 1: Dal 1 Novembre al 31 Marzo l'indice ICQA viene impostato al valore 1 per tutte le Aree di superamento; ciò comporta che i Comuni adottino un primo pacchetto di provvedimenti, quelli previsti nel modulo 1 (interventi C1 e C2) dei rispettivi Piani di Azione Comunale;
- VALORE 2: Dal 1 Novembre al 31 Marzo, per ciascuna Area di superamento, l'indice passa al valore 2 qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati ed il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (di seguito 'numero di semafori rossi') risulti maggiore o uguale a 7; ciò comporta che i Comuni dell'Area adottino ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei rispettivi Piani di Azione Comunale (interventi C3, C4, C5). Per giorno di superamento si intende un giorno in cui la concentrazione giornaliera di PM10 in almeno una delle stazioni di riferimento dell'Area supera la soglia di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nei provvedimenti ordinatori dovrà essere indicato il periodo degli interventi (tipicamente 4-5 giorni).

Considerato inoltre che l'All. B della D.G.R. n. 814/2016 prevede che:

- gli interventi vengono comunicati dai Comuni alla cittadinanza tramite sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una efficace comunicazione degli interventi stessi;
- ARPAT comunicherà ai sindaci dei comuni interessati lo stato della qualità dell'aria ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi contingibili e urgenti;
- Il sindaco attiva gli interventi contingibili previsti dal PAC entro 24 h dalla comunicazione da parte di ARPAT per la durata predefinita;
- Le previsioni relative alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati sarà fornita da LAMMA. In fase di prima applicazione, durante il periodo critico, dal 1 novembre fino al successivo 31 marzo, LaMMA metterà a disposizione una previsione semplificata a 3 giorni: giorno stesso, primo e secondo giorno successivo;
- La prevista capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera sarà indicata tramite un semaforo con il seguente significato dei colori:

1. ROSSO: condizioni previste favorevoli all'accumulo di inquinanti;
2. VERDE: condizioni previste favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
3. ARANCIO: condizioni previste indifferenti all'accumulo degli inquinanti;

Dato atto inoltre che ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016 è fatta salva la potestà dei Sindaci di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della sua intensità.

Considerato che a seguito dell'emanazione della D.G.R.T. n. 814/2016 non è stato necessario un adeguamento del P.A.C. approvato dal Comune di Poggio a Caiano come attestato dalla Regione Toscana con comunicazione del 11/08/2016, in quanto i contenuti del documento risultano già coerenti con le nuove disposizioni regionali, anticipate dalla Regione Toscana;

Evidenziato che per gli interventi contingibili e urgenti previsti nel PAC del Comune di Poggio a Caiano 2016-2018:

- il "periodo critico" citato nelle menzionate scheda C1-2 del PAC corrisponde al VALORE 1 di cui all'All. B della D.G.R.T. n. 814/2016 sopra richiamata;
- l'indice di elevata criticità" citato nelle menzionate schede C3-4-5 del PAC corrisponde al VALORE 2 di cui all'All. B della D.G.R.T. n. 814/2016.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 145 del 02/11/2021 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale.;

Vista la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data **20/12/2021** per le vie brevi con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della D.G.R. n. 814/2016;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal **20/12/2021 al 24/12/2021**, i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dal Piano di Azione Comunale del Comune di Poggio a Caiano 2016-2018 per l' "indice di elevata criticità" (Valore 2 ICQA) coerentemente con le disposizioni della L.R. n. 9/2010;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Vista l'attivazione del valore 2 di cui all'All. B della DGRT 814/2016 a far data dal 19/12/2020 ;

Richiamato il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

Richiamato il Regolamento Edilizio Comunale, approvato D.C.C. n. 10/2008, aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'art. 50 dello stesso;

ORDINA

a partire dal giorno **20/12/2021** fino alle ore 24 del giorno **24/12/2021** al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM10 il rispetto di quanto segue:

1. **il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti a cliniche o case di cura o assimilabili, scuole materne e asili nido, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;**
2. **è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi;**
3. **l'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;**
4. **è vietata la circolazione nell'area urbana dei seguenti veicoli:**

autovetture diesel euro 2	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive
----------------------------------	---

autovetture diesel euro 3	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive

INFORMA

che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è l'Arch. Lorenzo Ricciarelli, Responsabile dei Servizi Tecnici.

RICHIAMA

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada nonché nel Regolamento Comunale di Igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza fino alla data del 24/12/2021
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, alla Provincia di Prato, ad ARPAT, alla ASL Toscana Centro;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

INCARICA

La Polizia Municipale, gli organi di Polizia stradale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- Che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- che l'amministrazione comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.
- Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Sindaco

PUGGELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

documento sottoscritto digitalmente